Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 133

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 16 maggio 1978 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Marche

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 133 DEL 16 MAGGIO 1978:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 47: **Ministero del tesoro Direzione generale del debito pubblico:** Speciali certificati di credito 5,50 % - 1970/1980 sgravio di oneri sociali nel Mezzogiorno (Amministrati dalla Direzione generale del tesoro. — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella OTTAVA estrazione eseguita il 24 aprile 1978; Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(2363)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 maggio 1978, n. **180.**
Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori

Gli accertamenti e i trattamenti sanitari sono volontari.

Nei casi di cui alla presente legge e in quelli espressamente previsti da leggi dello Stato possono essere disposti dall'autorità sanitaria accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici garantiti dalla Costituzione, compreso per quanto possibile il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura.

Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori a carico dello Stato e di enti o istituzioni pubbliche sono attuati dai presìdi sanitari pubblici territoriali e, ove necessiti la degenza, nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate.

Nel corso del trattamento sanitario obbligatorio chi vi è sottoposto ha diritto di comunicare con chi ritenga opportuno.

Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori di cui ai precedenti commi devono essere accompagnati da iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato.

Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori sono disposti con provvedimento del sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria locale, su proposta motivata di un medico.

Art. 2.

Accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori per malattia mentale

Le misure di cui al secondo comma del precedente articolo possono essere disposte nei confronti delle persone affette da malattie mentali.

Nei casi di cui al precedente comma la proposta di trattamento sanitario obbligatorio può prevedere che le cure vengano prestate in condizioni di degenza ospedaliera solo se esistano alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, se gli stessi non vengano accettati dall'infermo e se non vi siano le condizioni e le circostanze che consentano di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extra ospedaliere.

Il provvedimento che dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera deve essere preceduto dalla convalida della proposta di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 da parte di un medico della struttura sanitaria pubblica e deve essere motivato in relazione a quanto previsto nel precedente comma.

Art. 3.

Procedimento relativo agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale

Il provvedimento di cui all'articolo 2 con il quale il sindaco dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera, corredato dalla proposta medica motivata di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 e dalla convalida di cui all'ultimo comma dell'articolo 2, deve essere notificato, entro 48 ore dal ricovero, tramite messo comunale, al giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune.

Il giudice tutelare, entro le successive 48 ore, assunte le informazioni e disposti gli eventuali accertamenti, provvede con decreto motivato a convalidare o non convalidare il provvedimento e ne dà comunicazione al sindaco. In caso di mancata convalida il sindaco dispone la cessazione del trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera.

Se il provvedimento di cui al primo comma del presente articolo è disposto dal sindaco di un comune diverso da quello di residenza dell'infermo, ne va data comunicazione al sindaco di questo ultimo comune. Se il provvedimento di cui al primo comma del presente articolo è adottato nei confronti di cittadini stranieri o di apolidi, ne va data comunicazione al Ministero dell'interno e al consolato competente, tramite il prefetto.

Nei casi in cui il trattamento sanitario obbligatorio debba protrarsi oltre il settimo giorno, ed in quelli di ulteriore prolungamento, il sanitario responsabile del servizio psichiatrico di cui all'articolo 6 è tenuto a formulare, in tempo utile, una proposta motivata al sindaco che ha disposto il ricovero, il quale ne dà comunicazione al giudice tutelare, con le modalità e per gli adempimenti di cui al primo e secondo comma del presente articolo, indicando la ulteriore durata presumibile del trattamento stesso.

Il sanitario di cui al comma precedente è tenuto a comunicare al sindaco, sia in caso di dimissione del ricoverato che in continuità di degenza, la cessazione delle condizioni che richiedono l'obbligo del trattamento sanitario; comunica altresì la eventuale sopravvenuta impossibilità a proseguire il trattamento stesso. Il sindaco, entro 48 ore dal ricevimento della comunicazione del sanitario, ne dà notizia al giudice tutelare.

Qualora ne sussista la necessità il giudice tutelare adotta i provvedimenti urgenti che possono occorrere per conservare e per amministrare il patrimonio dello infermo.

La omissione delle comunicazioni di cui al primo, quarto e quinto comma del presente articolo determina la cessazione di ogni effetto del provvedimento e configura, salvo che non sussistano gli estremi di un delitto più grave, il reato di omissione di atti di ufficio.

Art. 4.

Revoca e modifica del provvedimento di trattamento sanitario obbligatorio

Chiunque può rivolgere al sindaco richiesta di revoca o di modifica del provvedimento con il quale è stato disposto o prolungato il trattamento sanitario obbligatorio.

Sulle richieste di revoca o di modifica il sindaco decide entro dieci giorni. I provvedimenti di revoca o di modifica sono adottati con lo stesso procedimento del provvedimento revocato o modificato.

Art. 5.

Tutela giurisdizionale

Chi è sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio, e chiunque vi abbia interesse, può proporre al tribunale competente per territorio ricorso contro il provvedimento convalidato dal giudice tutelare.

Entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla scadenza del termine di cui al secondo comma dell'articolo 3, il sindaco può proporre analogo ricorso avverso la mancata convalida del provvedimento che dispone il trattamento sanitario obbligatorio.

Nel processo davanti al tribunale le parti possono stare in giudizio senza ministero di difensore e farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce al ricorso o in atto separato. Il ricorso può essere presentato al tribunale mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Il presidente del tribunale fissa l'udienza di comparizione delle parti con decreto in calce al ricorso che, a cura del cancelliere, è notificato alle parti nonchè al pubblico ministero.

Il presidente del tribunale, acquisito il provvedimento che ha disposto il trattamento sanitario obbligatorio e sentito il pubblico ministero, può sospendere il trattamento medesimo anche prima che sia tenuta l'udienza di comparizione.

Sulla richiesta di sospensiva il presidente del tribunale provvede entro dieci giorni.

Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, dopo avere assunto informazioni e raccolte le prove disposte di ufficio o richieste dalle parti.

I ricorsi ed i successivi procedimenti sono esenti da imposta di bollo. La decisione del processo non è soggetta a registrazione.

Art. 6.

Modalità relative agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale

Gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione relativi alle malattie mentali sono attuati di norma dai servizi e presìdi psichiatrici extra ospedalieri.

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge i trattamenti sanitari per malattie mentali che comportino la necessità di degenza ospedaliera e che siano a carico dello Stato o di enti e istituzioni pubbliche sono effettuati, salvo quanto disposto dal successivo articolo 8, nei servizi psichiatrici di cui ai successivi commi.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche con riferimento agli ambiti territoriali previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, individuano gli ospedali generali nei quali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, devono essere istituiti specifici servizi psichiatrici di diagnosi e cura.

I servizi di cui al secondo e terzo comma del presente articolo — che sono ordinati secondo quanto è previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, per i servizi speciali obbligatori negli ospedali generali e che non devono essere dotati di un numero di posti letto superiore a 15 — al fine di garantire la continuità dell'intervento sanitario a tutela della salute mentale sono organicamente e funzionalmente collegati, in forma dipartimentale, con gli altri servizi e presìdi psichiatrici esistenti nel territorio.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano le istituzioni private di ricovero e cura, in possesso dei requisiti prescritti, nelle quali possono essere attuati trattamenti sanitari obbligatori e volontari in regime di ricovero.

In relazione alle esigenze assistenziali, le province possono stipulare con le istituzioni di cui al precedente comma convenzioni ai sensi del successivo articolo 7.

Art. 7.

Trasferimento alle regioni delle funzioni in materia di assistenza ospedaliera psichiatrica

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le funzioni amministrative concernenti l'assistenza psichiatrica in condizioni di degenza ospedaliera, già esercitate dalle province, sono trasferite, per i territori di loro competenza, alle regioni ordinarie e a statuto speciale. Resta ferma l'attuale competenza delle province autonome di Trento e di Bolzano.

L'assistenza ospedaliera disciplinata dagli articoli 12 e 13 del decreto legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 386, comprende i ricoveri ospedalieri per alterazioni psichiche. Restano ferme fino al 31 dicembre 1978 le disposizioni vigenti in ordine alla competenza della spesa.

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le regioni esercitano anche nei confronti degli ospedali psichiatrici le funzioni che svolgono nei confronti degli altri ospedali.

Sino alla data di entrata in vigore della riforma sanitaria, e comunque non oltre il 1° gennaio 1979 le province continuano ad esercitare le funzioni amministrative relative alla gestione degli ospedali psichiatrici e ogni altra funzione riguardante i servizi psichiatrici e di igiene mentale.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano programmano e coordinano l'organizzazione dei presìdi e dei servizi psichiatrici e di igiene mentale con le altre strutture sanitarie operanti nel territorio e attuano il graduale superamento degli ospedali psichiatrici e la diversa utilizzazione delle strutture esi-

stenti e di quelle in via di completamento. Tali iniziative non possono comportare maggiori oneri per i bilanci delle amministrazioni provinciali.

E' in ogni caso vietato costruire nuovi ospedali psichiatrici, utilizzare quelli attualmente esistenti come divisioni specialistiche psichiatriche di ospedali generali, istituire negli ospedali generali divisioni o sezioni psichiatriche e utilizzare come tali divisioni o sezioni neurologiche o neuropsichiatriche.

Agli ospedali psichiatrici dipendenti dalle amministrazioni provinciali o da altri enti pubblici o dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza si applicano i divieti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.

Ai servizi psichiatrici di diagnosi e cura degli ospedali generali, di cui all'articolo 6, è addetto personale degli ospedali psichiatrici e dei servizi e presìdi psichiatrici pubblici extra ospedalieri.

I rapporti tra le province, gli enti ospedalieri e le altre strutture di ricovero e cura sono regolati da apposite convenzioni, conformi ad uno schema tipo, da approvare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della sanità di intesa con le regioni e l'Unione delle provincie d'Italia e sentite, per quanto riguarda i problemi del personale, le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative.

Lo schema tipo di convenzione dovrà disciplinare tra l'altro il collegamento organico e funzionale di cui al quarto comma dell'articolo 6, i rapporti finanziari tra le province e gli istituti di ricovero e l'impiego, anche mediante comando, del personale di cui all'ottavo comma, del presente articolo.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1979 in sede di rinnovo contrattuale saranno stabilite norme per la graduale omogeneizzazione tra il trattamento economico e gli istituti normativi di carattere economico del personale degli ospedali psichiatrici pubblici e dei presìdi e servizi psichiatrici e di igiene mentale pubblici e il trattamento economico e gli istituti normativi di carattere economico delle corrispondenti categorie del personale degli enti ospedalieri.

Art. 8.

Infermi già ricoverati negli ospedali psichiatrici

Le norme di cui alla presente legge si applicano anche agli infermi ricoverati negli ospedali psichiatrici al momento dell'entrata in vigore della legge stessa.

Il primario responsabile della divisione, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, con singole relazioni motivate, comunica al sindaco dei rispettivi comuni di residenza, i nominativi dei degenti per i quali ritiene necessario il proseguimento del trattamento sanitario obbligatorio presso la stessa struttura di ricovero, indicando la durata presumibile del trattamento stesso. Il primario responsabile della divisione è altresì tenuto agli adempimenti di cui al quinto comma dell'articolo 3.

Il sindaco dispone il provvedimento di trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera secondo le norme di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 e ne dà comunicazione al giudice tutelare con le modalità e per gli adempimenti di cui all'articolo 3.

L'omissione delle comunicazioni di cui ai commi precedenti determina la cessazione di ogni effetto del provvedimento e configura, salvo che non sussistano gli estremi di un delitto più grave, il reato di omissione di atti di ufficio.

Tenuto conto di quanto previsto al quinto comma dell'articolo 7 e in temporanea deroga a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 6, negli attuali ospedali psichiatrici possono essere ricoverati, sempre che ne facciano richiesta, esclusivamente coloro che vi sono stati ricoverati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e che necessitano di trattamento psichiatrico in condizioni di degenza ospedaliera.

Art. 9.

Attribuzioni del personale medico degli ospedali psichiatrici

Le attribuzioni in materia sanitaria del direttore, dei primari, degli aiuti e degli assistenti degli ospedali psichiatrici sono quelle stabilite, rispettivamente, dagli articoli 4 e 5 e dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128.

Art. 10.

Modifiche al codice penale

Nella rubrica del libro III, titolo I, capo I, sezione III, paragrafo 6 del codice penale sono soppresse le parole: « di alienati di mente ».

Nella rubrica dell'articolo 716 del codice penale sono soppresse le parole: « di infermi di mente o ».

Nello stesso articolo sono soppresse le parole: « a uno stabilimento di cura o ».

Art. 11.

Norme finali

Sono abrogati gli articoli 1, 2, 3 e 3-*bis* della legge 14 febbraio 1904, n. 36, concernente « Disposizioni sui manicomi e sugli alienati » e successive modificazioni, l'articolo 420 del codice civile, gli articoli 714, 715 e 717 del codice penale, il n. 1 dell'articolo 2 e l'articolo 3 del testo unico delle leggi recanti norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, nonchè ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

Le disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e 9 della presente legge restano in vigore fino alla data di entrata in vigore della legge istitutiva del servizio sanitario nazionale.

Fino a quando non si provvederà a modificare, coordinare e riunire in un testo unico le disposizioni vigenti in materia di profilassi internazionale e di malattie infettive e diffusive, ivi comprese le vaccinazioni obbligatorie, sono fatte salve in materia di trattamenti sanitari

obbligatori le competenze delle autorità militari, dei medici di porto, di aeroporto e di frontiera e dei comandanti di navi o di aeromobili.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 maggio 1978

LEONE

ANDREOTTI — BONIFACIO — ANSELMI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1977.

Emissione e determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di una cartolina postale ordinaria per l'estero.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino all'emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 238 del Regolamento per i servizi postali — titolo preliminare e parte prima — approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1976, con il quale sono state apportate, a decorrere dal 1° ottobre 1976, modificazioni alle tariffe postali per l'estero;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nel 1977, una cartolina postale ordinaria per l'estero, da L. 130;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1418 del 4 agosto 1977;

Decreta:

Articolo unico

E' autorizzata l'emissione, nel 1977, di una cartolina postale ordinaria per l'estero, da L. 130.

Detta cartolina è stampata in offset, su cartoncino bianco avorio da grammi 200 per metro quadrato; formato carta: cm 14,8 × 10,5; colori: rosso e ardesia.

Il recto della cartolina reca, in alto a destra, entro un riquadro fluorescente, l'impronta del francobollo da L. 130 della serie « Italia turrita »; a sinistra, una riga orizzontale ed una verticale delimitano un riquadro nel quale è riportata, su due righe, la leggenda « CARTOLINA POSTALE CARTA POSTALE », in carattere maiuscolo bastone tondo, quindi le indicazioni « MITTENTE », « VIA », « C.A.P. », « LOCALITA' » e « SIGLA PROV. », accompagnate da tre righe punteggiate. Righe e leggende sono stampate in color rosso.

Nella parte restante, riservata all'indirizzo del destinatario, si trovano quattro righe punteggiate ed una piena, tutte stampate in rosso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 novembre 1977

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
COLOMBO

p. *Il Ministro del tesoro*
MAZZARRINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1978
Registro n. 15 *Poste, foglio n.* 286

(3709)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1978.

Revoca, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in comune con altre ditte, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche nell'officina farmaceutica della ditta Giusto Giuseppe - Laboratorio farmaceutico del dott. Giusto Giuseppe, in Genova-Quarto.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Premesso che con proprio decreto n. 4419 in data 3 giugno 1968 la ditta Giusto Giuseppe - Laboratorio farmaceutico del dott. Giusto Giuseppe, fu autorizzata a produrre nella officina farmaceutica sita in Genova-Quarto, via V Maggio n. 75, specialità medicinali chimiche limitatamente alle preparazioni in polveri, compresse, sciroppi e soluzioni in genere;

Vista la lettera in data 6 aprile 1977, con la quale la ditta predetta rinuncia all'autorizzazione citata per attivazione di officina farmaceutica in comune con altre ditte;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in comune con altre ditte, alla ditta Giusto Giuseppe - Laboratorio farmaceutico del dott. Giusto Giuseppe, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche nell'officina farmaceutica sita in Genova-Quarto, via V Maggio n. 75, concessa con decreto ministeriale n. 4419 del 3 giugno 1968.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e notificato in via amministrativa alla ditta.

Roma, addì 18 aprile 1978

Il Ministro: ANSELMI

(3711)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1978.

Revoca, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, in comune con altra ditta, della autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche, preparati galenici e prodotti chimici da usare in medicina, ivi comprese le materie prime biologiche, nell'officina della ditta Laboratorio farmaceutico dott. Medici, in Sesto S. Giovanni.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Premesso che con proprio decreto n. 4533 in data 19 febbraio 1969 la ditta Laboratorio farmaceutico dott. Medici fu autorizzata a produrre nella officina farmaceutica sita in Sesto S. Giovanni (Milano), via G. Di Vittorio, 427, specialità medicinali chimiche e biologiche purchè registrate, preparati galenici nelle forme farmaceutiche liofilizzati, compresse, fiale, confetti, supposte, capsule, sospensioni, sciroppi, gocce e soluzioni in genere, pomate, cronoidi, ovuli e polveri nonchè prodotti chimici da usare in medicina, ivi comprese le materie prime biologiche;

Vista la lettera in data 16 febbraio 1978, con la quale la ditta predetta rinuncia alla autorizzazione citata per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, in comune con altra ditta;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede in comune con altra ditta, alla ditta Laboratorio farmaceutico dott. Medici l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche, preparati galenici e prodotti chimici da usare in medicina ivi comprese le materie prime biologiche nell'officina farmaceutica sita in Sesto S. Giovanni (Milano), via G. Di Vittorio, 427, concessa con decreto ministeriale n. 4533 in data 19 febbraio 1969.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e notificato in via amministrativa alla ditta.

Roma, addì 18 aprile 1978

Il Ministro: ANSELMI

(3710)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1978.

Revoca, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in comune con altre ditte, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche e preparati galenici nell'officina farmaceutica della ditta Farge S.r.l., in Genova.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Premesso che con proprio decreto n. 4906 in data 20 agosto 1971 la ditta Farge S.r.l. fu autorizzata a produrre nella officina farmaceutica sita in Genova, via Tortona, 12, specialità medicinali chimiche e biologiche e preparati galenici;

Vista la lettera in data 6 aprile 1977, con la quale la ditta predetta rinuncia all'autorizzazione citata, per attivazione di officina farmaceutica in comune con altre ditte;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in comune con altre ditte, alla ditta Farge S.r.l. l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche e preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Genova, via Tortona n. 12, concessa con decreto ministeriale n. 4906 in data 20 agosto 1971.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e notificato in via amministrativa alla ditta.

Roma, addì 18 aprile 1978

Il Ministro: ANSELMI

(3712)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1978.

Caratteristiche dei salvagente anulari per unità da diporto.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 4 del regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto, approvato con decreto ministeriale 15 settembre 1977 (*Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 7 ottobre 1977);

Ritenuta la necessità di stabilire le caratteristiche ed i requisiti dei salvagenti anulari, da utilizzare esclusivamente sulle navi, imbarcazioni e natanti da diporto;

Decreta:

Art. 1.

I salvagenti anulari, da utilizzare esclusivamente sulle navi, imbarcazioni e natanti da diporto, debbono corrispondere alle caratteristiche ed ai requisiti indicati negli articoli seguenti.

Art. 2.

Il dispositivo di galleggiabilità deve essere costituito da materiale plastico espanso a cellule chiuse, protetto da fasciatura di tela o altro materiale idoneo, ovvero da un involucro in plastica rinforzata con fibra di vetro debitamente compartimentata. Il materiale plastico deve essere di tipo rigido, deve resistere agli idrocarburi, all'acqua di mare, alle alte e basse temperature, e deve essere capace di mantenere sostanzialmente invariato il proprio volume.

Art. 3.

Il salvagente deve poter galleggiare almeno 24 ore consecutive in acqua dolce caricato con 14,5 kg di ferro immerso, e deve essere dotato di un cavetto a festoni in cavo di fibra, di diametro non inferiore a 10 mm, saldamente fissato tutt'intorno all'esterno.

Art. 4.

Il salvagente deve avere una resistenza agli urti sufficiente a consentire la caduta in acqua da un'altezza non inferiore a 6 m, senza che se ne comprometta l'efficienza.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° giugno 1978 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 aprile 1978

Il Ministro: COLOMBO

(3821)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tredici Geri, in Abbiategrasso.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 marzo 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Tredici Geri di Abbiategrasso (Milano);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tredici Geri di Abbiategrasso (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° ottobre 1977 al 1° aprile 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettera *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1978

Il Ministro: SCOTTI

(3947)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1978.

Autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione alla società « Accountans S.p.a. - Revisori contabili », in Messina.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Accountans S.p.a. Revisori contabili », con sede in Messina, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Accountans S.p.a. Revisori contabili », con sede in Messina, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1978

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro di grazia e giustizia
BONIFACIO

(3906)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1978.

Quantitativi minimi negoziabili in borsa delle azioni della S.p.a. FIAT.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 3, lettera *f*), sub art. 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216;

Visti gli articoli 1 e 15 del decreto del Presidente dela Repubblica 31 marzo 1975, n. 138;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 4 febbraio 1978 e n. 41 del 10 febbraio 1978, con il quale è stata resa esecutiva la delibera della Commissione nazionale per le società e la borsa del 20 gennaio 1978, n. 329, che ha fissato i quantitativi minimi negoziabili in borsa per ciascun titolo quotato;

Vista la delibera della Commissione nazionale per le società e la borsa dell'11 aprile 1978, n. 407;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma secondo, sub art. 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216 e dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138, le seguenti disposizioni di cui alla delibera n. 407 della Commissione nazionale per le società e la borsa, citata nelle premesse, sono rese esecutive:

« A decorrere dal 19 maggio 1978, l'importo minimo negoziabile in borsa delle azioni ordinarie e privilegiate della S.p.a. FIAT è modificato da n. 1000 a n. 500 azioni ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 maggio 1978

Il Ministro: PANDOLFI

(3945)

COMUNITÀ EUROPEE

Regolamenti e decisioni pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 759/78 della commissione, del 14 aprile 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 760/78 della commissione, del 14 aprile 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 761/78 della commissione, del 14 aprile 1978, relativo ad una gara per la mobilitazione di frumento tenero destinato al Programma alimentare mondiale (PAM) a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 762/78 della commissione, del 14 aprile 1978, relativo ad un bando di gara per la mobilitazione di frumento tenero destinato alla Repubblica dell'Honduras a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 763/78 della commissione, del 14 aprile 1978, relativo ad una gara per la mobilitazione di sorgo destinato alla Repubblica del Niger a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 764/78 della commissione, del 14 aprile 1978, relativo ad un bando di gara per la mobilitazione di farina di frumento tenero destinata al Regno ascemita di Giordania a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 765/78 della commissione, del 14 aprile 1978, che sopprime le misure di salvaguardia applicabili all'importazione di cipolle originarie della Polonia.

Regolamento (CEE) n. 766/78 della commissione, del 14 aprile 1978, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine disossate detenute dagli organismi d'intervento.

Regolamento (CEE) n. 767/78 della commissione, del 14 aprile 1978, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Bulgaria, della Spagna, della Grecia e della Romania.

Regolamento (CEE) n. 768/78 della commissione, del 14 aprile 1978, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 103 *del* 15 *aprile* 1978.

(96/C)

Regolamento (CEE) n. 769/78 della commissione, del 17 aprile 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 770/78 della commissione, del 17 aprile 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 771/78 della commissione, del 17 aprile 1978, che fissa le restituzioni nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari esportati come tali.

Regolamento (CEE) n. 772/78 della commissione, del 17 aprile 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 2793/76 per quanto riguarda talune modalità relative alla presa in consegna da parte degli acquirenti di carni bovine congelate messe a disposizione dell'organismo d'intervento italiano.

Regolamento (CEE) n. 773/78 della commissione, del 17 aprile 1978, recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 2788/77 che fissa i prezzi di riferimento franco frontiera applicabili, a decorrere dal 16 dicembre 1977, all'importazione dei vini.

Pubblicati nel n. L 104 *del* 18 *aprile* 1978.

(97/C)

Regolamento (CEE) n. 774/78 della commissione, del 18 aprile 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 775/78 della commissione, del 18 aprile 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 776/78 della commissione, del 18 aprile 1978, relativo all'applicazione del tasso più basso della restituzione all'esportazione di prodotti lattiero-caseari e recante abrogazione e modifica di vari regolamenti.

Regolamento (CEE) n. 777/78 della commissione, del 18 aprile 1978, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai guanti a maglia non elastica nè gommata della voce doganale 60.02, originari della Tailandia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2706/77 del consiglio.

Regolamento (CEE) n. 778/78 della commissione, del 18 aprile 1978, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai sacchi e sacchetti da imballaggio, di tessuti di altre materie tessili, della sottovoce doganale 62.03 ex B, originari dei Paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2706/77 del consiglio.

Regolamento (CEE) n. 779/78 della commissione, del 18 aprile 1978, recante modifica del regolamento (CEE) n. 767/78 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Bulgaria, della Spagna, della Grecia e della Romania.

Regolamento (CEE) n. 780/78 della commissione, del 18 aprile 1978, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Informazione concernente la data di entrata in vigore del protocollo aggiuntivo all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro.

Pubblicati nel n. L 105 *del* 19 *aprile* 1978.

(98/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 11 aprile 1978 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Roberto Garolla, console onorario di Sud Africa a Napoli.

(3741)

In data 11 aprile 1978 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Pietro Famà, console onorario di Islanda a Messina.

(3742)

In data 11 aprile 1978 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Franco Calcagno, console onorario aggiunto della Repubblica Dominicana a Genova.

(4743)

In data 11 aprile 1978 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Jean Mouton-Brady, console generale di Francia a Milano.

(3744)

In data 11 aprile 1978 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur alla sig.ra Marina De Barros e Vasconcellos, console generale di Brasile a Milano.

(3745)

In data 11 aprile 1978 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur alla sig.ra Trina Trujillo B., console generale di Venezuela a Milano.

(3746)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Deliberazione 13 aprile 1978. Ripartizione tra le regioni Friuli-Venezia Giulia e Lazio dei fondi di cui all'art. 1 della legge 1° luglio 1977, n. 403, accantonati nell'esercizio 1977.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 1 della legge 1° luglio 1977, n. 403, che prevede per l'anno finanziario 1977 un incremento di 330 miliardi di lire del fondo per il finanziamento di programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge n. 281/1970;

Vista la propria delibera dell'11 ottobre 1977 nella quale veniva, tra l'altro, disposto l'accantonamento della somma di 15 miliardi di lire a valere sul suddetto stanziamento di 330 miliardi;

Considerata la proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di assegnare detta somma alla regione Friuli-Venezia Giulia in considerazione delle particolari esigenze delle zone terremotate ed alla regione Lazio come prima « tranche » di uno speciale finanziamento per lo sviluppo di attività nel campo agricolo connesse con la costruenda centrale elettronucleare nel comprensorio di Montalto di Castro;

Visto il parere positivo espresso dalla commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge n. 281/1970, nella seduta del 31 marzo 1978;

Udita la relazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Delibera:

La somma di lire 15 miliardi, accantonata per l'esercizio 1977, sui 330 miliardi di cui all'art. 1 della legge 1° luglio 1977, n. 403, è ripartita come segue:

lire 10 miliardi alla regione Friuli-Venezia Giulia;
lire 5 miliardi alla regione Lazio.

All'assegnazione alle regioni della suddetta somma provvederà il Ministro del bilancio e della programmazione economica.

Roma, addì 13 aprile 1978

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica Vice presidente del CIPE
MORLINO

(3808)

Deliberazione 13 aprile 1978. Ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per l'esercizio 1978, dei fondi di cui all'art. 1 della legge 1° luglio 1977, n. 403.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 1 della legge 1° luglio 1977, n. 403, che prevede per l'anno finanziario 1978 un incremento di 300 miliardi del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge n. 281/1970;

Visto l'art. 6 della legge 3 gennaio 1978, n. 2, che prevede la riduzione a 270 miliardi dello stanziamento di cui sopra per far fronte alle esigenze derivanti dagli eventi calamitosi verificatisi nell'ottobre 1977 nelle regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta nel settore agricolo;

Visto l'art. 4 della legge 6 ottobre 1971, n. 853;

Esaminata la proposta di riparto di dette somme tra le regioni, predisposta dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e trasmessa con nota n. 21078 del 18 marzo 1978;

Ritenuto di adottare i criteri di ripartizione indicati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Ritenuta l'opportunità di accantonare una quota pari al 5 % della suddetta somma di 270 miliardi;

Considerata l'opportunità di accogliere la proposta di riservare alla regione Lazio la somma di lire 4 miliardi, a valere sull'accantonamento di cui sopra, come seconda « tranche » per il finanziamento dello sviluppo di attività sostitutive nel campo agricolo connesse con la costruenda centrale elettronucleare nel comprensorio di Montalto di Castro;

Visto il parere favorevole della commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge n. 281/1970, espresso nella seduta del 31 marzo 1978;

Udita la relazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Delibera:

Lo stanziamento di 270 miliardi di lire per l'esercizio 1978 di cui all'art. 1 della legge 1° luglio 1977, n. 403, è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano come segue:

	Milioni di lire
Trento	3.655,1
Bolzano	4.129,6
Valle d'Aosta	976,5
Piemonte	18.470,0
Lombardia	13.160,3
Veneto	15.360,0
Friuli-Venezia Giulia	4.702,8
Liguria	4.058,0
Emilia-Romagna	13.198,2
Toscana	10.619,3
Umbria	5.925,9
Marche	9.574,9
Lazio	16.328,7
Abruzzo	9.864,9
Molise	6.156,0
Campania	22.377,0
Puglia	25.670,5
Basilicata	9.911,1
Calabria	23.177,3
Sicilia	27.686,6
Sardegna	11.496,3
	256.500,0
Lazio	4.000,0
Accantonamento	9.500,0
Totale	270.000,0

All'assegnazione alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano della somma di lire 260,5 milioni provvederà il Ministro del bilancio e della programmazione economica.

Roma, addì 13 aprile 1978

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica Vice presidente del CIPE
MORLINO

(3810)

Deliberazione 13 aprile 1978. Ripartizione tra le regioni e la provincia autonoma di Trento, per l'esercizio 1978, dei fondi di cui all'art. 18 della legge 30 aprile 1976, n. 386.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 18 della legge 30 aprile 1976, n. 386, che prevede un concorso dello Stato nella spesa per il funzionamento degli enti regionali di sviluppo;

Esaminato il progetto del piano di riparto di 100 miliardi di lire tra le regioni, elaborato per il 1978 dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e trasmesso con nota n. 6943 del 3 dicembre 1977;

Ritenuto di adottare i criteri di ripartizione indicati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Considerata l'opportunità di accantonare la somma di lire 30 miliardi per tener conto di eventuali modifiche da apportare ai criteri stessi;

Visto il parere favorevole della commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge n. 281/1970, espresso nella seduta del 31 marzo 1978;

Udita la relazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Delibera:

La somma di 100 miliardi di lire per l'esercizio 1978 di cui all'art. 18 della legge 30 aprile 1976, n. 386, per il funzionamento degli enti regionali di sviluppo, è ripartita tra le regioni e la provincia autonoma di Trento come segue:

	Milioni di lire
Trento	541
Piemonte	1.652
Friuli-Venezia Giulia	866
Veneto	3.210
Emilia-Romagna	5.377
Marche	2.000
Toscana	4.367
Umbria	1.765
Lazio	4.993
Campania	3.132
Abruzzo	3.242
Molise	1.336
Puglia	8.598
Basilicata	3.362
Calabria	7.906
Sicilia	9.474
Sardegna	8.179
Totale	70.000
Riserva	30.000
Totale generale	100.000

All'assegnazione alle regioni ed alla provincia autonoma di Trento della suddetta somma provvederà il Ministro del tesoro.

Roma, addì 13 aprile 1978

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice presidente del CIPE
MORLINO

(3811)

Deliberazione 13 aprile 1978. Ripartizione tra le regioni Friuli-Venezia Giulia, Abruzzo e Molise dei fondi di cui all'art. 18 della legge 30 aprile 1976, n. 386, accantonati nell'esercizio 1977.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 18 della legge 30 aprile 1976, n. 386, che prevede per l'anno 1977 la spesa di 100 miliardi per il concorso dello Stato nella spesa per il funzionamento degli enti regionali di sviluppo;

Vista la propria delibera del 3 agosto 1977 nella quale veniva, tra l'altro, disposto l'accantonamento della somma di 1 miliardo a valere sul suddetto stanziamento di 100 miliardi;

Considerata la proposta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, trasmessa con nota n. 6122 del 7 marzo 1978, di assegnare detta somma alle regioni Friuli-Venezia Giulia, Abruzzo e Molise che, per le particolari situazioni che esse presentano, risultano gravate da maggiori impegni operativi;

Visto il parere positivo espresso dalla commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge n. 281/1970, nella seduta del 31 marzo 1978;

Udita la relazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Delibera:

La somma di 1 miliardo, accantonata nell'esercizio 1977, sui 100 miliardi di cui all'art. 18 della legge 30 aprile 1976, n. 386, è ripartita come segue:

Friuli-Venezia Giulia	340 milioni
Abruzzo	330 milioni
Molise	330 milioni
Totale	1.000 milioni

All'assegnazione alle regioni della suddetta somma provvederà il Ministro del tesoro.

Roma, addì 13 aprile 1978

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice presidente del CIPE
MORLINO

(3809)

Deliberazione 13 aprile 1978. Modificazioni al programma di intervento per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna per gli anni 1976-78.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 11 giugno 1962, n. 588, istitutiva del piano straordinario per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna;

Visti il programma di sviluppo economico e sociale della Sardegna per il periodo 1976-78 per il quale il CIPE espresse adesione di massima nella seduta dell'8 giugno 1976 e il relativo programma di intervento 1976-78, approvato dal Comitato in data 15 settembre 1976;

Visto l'art. 3 della legge 24 giugno 1974, n. 268, che ha demandato al CIPE, tra l'altro, l'approvazione dei programmi regionali formulati nell'ambito dell'anzidetto piano di rinascita;

Vista la nota n. 2/402 del 23 marzo 1978, con la quale il presidente della giunta della regione autonoma della Sardegna sottopose all'approvazione del CIPE una proposta di modifica ed integrazione al testo del paragrafo 4 Titolo di spesa n. 6.1.4/I relativa al programma di intervento per gli anni 1976-78 (pagina 90 del testo a stampa);

Tenute presenti le considerazioni formulate in proposito dalle regioni;

Delibera:

E' approvata la sotto indicata modifica ed integrazione al testo del paragrafo 4 Titolo di spesa n. 6.1.4/I relativo al programma di intervento per gli anni 1976-78 (pag. 90 del testo a stampa):

« 4. *Integrazione dei progetti finanziati dal FEOGA.*

Titolo di spesa: 6.1.4/I.

Stanziamento: lire 2.000 milioni.

Allo scopo di integrare i finanziamenti FEOGA, in modo che gli interventi relativi abbiano un'incentivazione pari a quella prevista per analoghi interventi nei programmi di sviluppo agricolo approvati dalla regione sarda, è stanziata la somma di lire 2.000 milioni.

Con tale stanziamento potranno essere finanziati:

gli oneri derivanti dalla diversa misura dei contributi in conto capitale;

gli oneri derivanti dalla concessione, nella misura massima prevista dalla legislazione regionale, del contributo in conto capitale relativamente alla spesa derivante da gara d'appalto in aumento e dalla revisione dei prezzi per gli aumenti che si siano verificati nel corso di realizzazione delle opere.

A favore delle società cooperative saranno concesse inoltre, anticipazioni in conto capitale con le modalità previste dal terzo comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948.

La parte di spesa non coperta dai contributi, di cui ai commi precedenti, sarà coperta con il mutuo integrativo concesso dallo Stato, con rinuncia alla parte eventualmente eccedente il 100 per cento del costo dell'opera realizzata.

Nell'eventualità che la maggiore spesa per la realizzazione delle opere, derivante dagli aumenti dei prezzi, non sia coperta al 100 per cento dai contributi concessi dalla CEE, dallo Stato, dalla regione autonoma e dal mutuo integrativo concesso dallo Stato, sulla parte di spesa non coperta sarà a carico dell'amministrazione regionale, a valere sulle disponibilità della legge regionale 8 luglio 1975, n. 30, il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui erogati dagli istituti di credito autorizzati.

Gli oneri occorrenti per la realizzazione di opere non previste che si rendessero necessarie in corso d'opera, ai fini della funzionalità ed economia di gestione degli impianti previsti nel progetto originario, saranno finanziati a totale carico dell'amministrazione regionale, con le stesse incentivazioni previste per analoghi interventi nei programmi di sviluppo agricolo approvati dalla regione sarda.

Con questo intervento si otterrà, tra l'altro, l'effetto di far affluire in Sardegna notevoli disponibilità finanziarie esterne.

Competenza d'attuazione.

La giunta, secondo il disposto dell'art. 25 della legge regionale n. 33/1975 ».

Roma, addì 13 aprile 1978

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice presidente del CIPE
MORLINO

(3812)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Concorso, per esami, a cinque posti di consigliere in prova nella carriera direttiva (ruolo amministrativo)

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione, approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, contenente il nuovo trattamento economico del personale delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto interministeriale del 19 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1973, registro n. 4 Marina mercantile, foglio n. 92, con il quale, a seguito dell'entrata in vigore del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono state determinate le nuove piante organiche e le denominazioni delle qualifiche della carriera direttiva del Ministero della marina mercantile;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1974, registro n. 3 Marina mercantile, foglio n. 246, con il quale è stato stabilito, tra l'altro, il programma d'esame per l'accesso alla carriera direttiva, ruolo amministrativo, del Ministero della marina mercantile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro in data 25 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, registro n. 1 Atti Presidenza, foglio n. 166, con il quale, in applicazione dell'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, il Ministero della marina mercantile viene autorizzato a bandire, per l'anno 1974, un concorso, per esami, a sei posti di consiglieri in prova nel ruolo amministrativo della carriera direttiva;

Considerato che al termine dell'espletamento del predetto concorso, indetto con decreto ministeriale 1° aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1975, registro n. 1 Marina mercantile, foglio n. 247, è risultato vincitore ed ha assunto regolare servizio un solo candidato e che, pertanto, sono rimasti scoperti cinque posti di consigliere in prova nella carriera direttiva;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio dell'organizzazione della pubblica amministrazione, n. 3913/5/4/162 - Servizio 1°, del 26 gennaio 1978, con la quale è stato fatto presente che non occorre ulteriore autorizzazione per rimettere a concorso i residui posti già compresi in precedenti bandi e non coperti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a cinque posti di consigliere in prova nella carriera direttiva (ruolo amministrativo) del Ministero della marina mercantile.

Un sesto dei posti è riservato, ai sensi dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, agli impiegati appartenenti ai ruoli della carriera di concetto del Ministero della marina mercantile con le qualifiche di:

a) segretario capo;

b) segretario principale con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, o, a prescindere da tale anzianità, se in possesso di uno dei diplomi di laurea previsti dal successivo art. 2 del presente bando.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o in scienze politiche o in scienze economico-marittime, rilasciata dall'Istituto navale universitario di Napoli, o in scienze coloniali o lauree equipollenti;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego; l'amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

e) età non superiore ad anni 32.

Il limite massimo di cui sopra è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data della medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che appartengano a quelle categorie alle quali sono estesi i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) per i profughi dell'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia e dalla Somalia, limitatamente, per questi ultimi, a quelli rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

c) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

d) per i profughi dai territori esteri;

e) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate al n. 2) purchè complessivamente non superino i 40 anni;

3) per gli assistenti ordinari di università o di istituto d'istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso università ed istituti di istruzione universitaria.

In ogni caso i predetti assistenti non devono aver superato il limite massimo di anni 40;

4) il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944,

5) il limite massimo di età è protratto fino a 45 anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

6) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per gli invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, sordumuti di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, invalidi civili, orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra gli invalidi di guerra e civili di guerra di cui all'art. 2, ultimo comma, nonchè gli invalidi per servizio di cui all'art. 3, ultimo comma, della suddetta legge n. 482 del 1968.

Si prescinde del limite massimo di età nei confronti:

a) di coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, già rivestono la qualifica di impiegati dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

Vengono comunque fatti salvi tutti gli altri casi di elevazione o di esenzione del limite di età previsti dalle norme vigenti.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione può disporre in ogni momento l'esclusione dal concorso con motivato provvedimento.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al Ministero della marina mercantile - Direzione generale affari generali e del personale - Roma, e redatta sulla prescritta carta da bollo, dovrà pervenire al Ministero stesso entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato 2), i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonchè nel caso abbiano superato il 32° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consenta di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), nonchè i procedimenti penali pendenti a loro carico;

5) il titolo di studio posseduto;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) le prove facoltative di lingue estere che intendono sostenere (limitatamente a quelle di cui al successivo art. 7, lettera *b*).

Dalla domanda deve risultare, altresì, il domicilio ed il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio, apposto nei modi previsti dalla suindicata legge n. 15 del 1968.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito dall'art. 4.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento con l'osservanza delle disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 7.

Gli esami comprendono le seguenti prove:

a) prove obbligatorie:

1) due prove scritte;

2) un colloquio;

b) prove facoltative:

prova scritta e colloquio di lingue estere, limitati alle lingue francese e inglese.

Le materie su cui vertono le prove e le modalità di svolgimento delle prove stesse sono specificate nel programma annesso al presente decreto (allegato 1).

Le prove scritte del concorso avranno luogo in Roma presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, con inizio alle ore 8, nei giorni 14, 15 e 16 novembre 1978.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti, dovranno presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede, nei giorni e nell'ora indicati.

Art. 8.

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno venti giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere la prova stessa.

Ai medesimi sarà contemporaneamente comunicato il voto riportato nelle singole prove scritte.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Per ogni prova facoltativa di lingue estere viene assegnato un coefficiente da un minimo di 0,30 ad un massimo di 1. Per l'assegnazione del coefficiente, il candidato deve ottenere una votazione di almeno sette decimi nell'esame scritto e sei decimi nell'esame orale.

La votazione complessiva è determinata sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto ottenuto nel colloquio ed il coefficiente per le prove facoltative.

Art. 9.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, con esclusione di altri:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo con la firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) tessera di riconoscimento, se il candidato è dipendente di un'amministrazione statale oppure se fa parte della famiglia di un dipendente statale.

Art. 10.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di precedenza o preferenza nella nomina, debbono far pervenire al Ministero della marina mercantile, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Non saranno presi in considerazione i documenti che perverranno allo stesso Ministero oltre il predetto termine.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui all'art. 8.

A parità di merito saranno applicate le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, nel limite dei posti conferibili ai sensi dell'art. 1 del presente bando, ferme restando le riserve previste dalle norme vigenti.

Art. 11.

Per lo svolgimento delle prove d'esame, per gli adempimenti ad esse inerenti, per l'approvazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei, per la relativa pubblicazione e per il termine connesso alle eventuali impugnative, saranno osservate le disposizioni del testo unico n 3 del 1957 e dei decreti del Presidente della Repubblica, n. 686 del 1957 e n. 1077 del 1970.

Gli eventuali reclami, relativi alla precedenza in graduatoria, dovranno essere proposti al Ministro della marina mercantile non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso concernente la pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei.

Art. 12.

I concorrenti dichiarati vincitori debbono far pervenire al Ministero della marina mercantile Direzione generale affari generali e del personale, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti su carta bollata:

a) diploma originale, o copia autenticata, di uno dei titoli di studio indicati nell'art. 2. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato, è consentito ripresentare, in luogo di esso, il certificato-diploma contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 32 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età od alla esenzione del rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, il certificato medico deve contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, che egli, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

Il certificato medico deve precisare, inoltre, anche per i non invalidi, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare, nei termini di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a)* e *g)*, nonchè una copia integrale dello stato matricolare in competente bollo, contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva oppure in carriera continuativa (ufficiali e sottufficiali in servizio permanente e graduati o che siano in servizio continuativo nel Corpo delle guardie di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e nell'Arma dei carabinieri), debbono presentare, nel ripetuto termine di cui al primo comma, soltanto i seguenti documenti redatti su carta legale:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato, rilasciato dal comandante del Corpo di appartenenza, dal quale risulti che sono in possesso dei requisiti della buona condotta e della idoneità fisica all'impiego e che è stato eseguito nei loro confronti, l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Art. 13.

I documenti di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)*, *g)*, del precedente articolo, debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli e così pure la copia dello stato matricolare dei dipendenti statali di ruolo e il certificato di cui al n. 4) dell'ultimo comma del precitato art. 12.

I certificati di cui alle lettere *c)*, *d)*, del precedente articolo, dovranno, altresì, attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, tranne quelle previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri ed enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri pubblici uffici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 14.

I vincitori del concorso di cui al presente decreto, che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti, saranno nominati consiglieri in prova nel ruolo della carriera direttiva, ruolo amministrativo, del Ministero della marina mercantile e saranno tenuti a prestare un periodo di prova di sei mesi, prorogabili di altri sei in caso di giudizio sfavorevole, con l'obbligo di frequentare eventuali corsi di formazione.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, durante lo stesso periodo di prova competerà il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 (stipendio iniziale annuo lordo di L. 1.396.500 corrispondente al parametro 190) oltre gli assegni spettanti per legge.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 marzo 1978

Il Ministro: LATTANZIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1978
Registro n. 2 Marina mercantile, foglio n. 200

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

(durata massima otto ore)

Gli esami di concorso per l'ammissione nel ruolo amministrativo della carriera direttiva del Ministero della marina mercantile, consistono in due prove scritte e in un colloquio e sono diretti ad accertare il possesso di una adeguata cultura economico-giuridica, ed a valutare la maturità di pensiero e la capacità di giudizio del candidato.

La prima prova scritta verte sulle seguenti materie:

diritto della navigazione; diritto civile.

La seconda prova scritta verte sulla seguente materia:

diritto amministrativo.

COLLOQUIO
(durata massima ore una)

Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte, nonché sul diritto privato, diritto internazionale pubblico e privato, diritto costituzionale, statuto degli impiegati civili dello Stato, economia dei trasporti marittimi, nozioni di contabilità di Stato.

PROVA FACOLTATIVA DI LINGUE ESTERE

Prova scritta
(durata massima ore tre per ogni lingua)

Traduzione dall'italiano nella lingua estera prescelta, dalla quale risulti che il candidato è in grado di scrivere correttamente in tale lingua senza aiuto di vocabolario e grammatica.

Colloquio
(durata massima quindici minuti per ogni lingua)

Per la prova facoltativa di lingue estere, il colloquio consisterà nella lettura e nella traduzione di un brano di prosa di autore moderno e in una conversazione con l'esaminatore, dalle quali risulti che il candidato sia in grado di leggere correttamente, traducendo con esattezza e immediatamente il brano letto, nonché di esprimersi correttamente nella lingua estera.

Il Ministro della marina mercantile
LATTANZIO

ALLEGATO 2

Schema di domanda
(in bollo da L. 1500)

Al Ministero della marina mercantile - Direzione generale degli affari generali e del personale - ROMA (EUR)

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . e residente dal (1) . . . . in . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a cinque posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva del ruolo amministrativo di codesto Ministero.

Fa presente (2) di avere diritto all'aumento del limite massimo di età perché . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . .;

3) (indicare le eventuali condanne penali riportate, la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso) (4). La predetta dichiarazione dovrà essere resa anche se negativa;

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito in data . . . . presso . . . . di . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione e la seguente . . . .;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (5) . . . .;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Data, ...

Firma (6) . . . .

Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni . . . .

Il numero del codice di avviamento postale è il seguente . . . .

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza; se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il 32° anno di età.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) Anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale.

(5) Si o no. Nel caso affermativo, precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(6) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio, apposto nei modi previsti dalla precitata legge n. 15/1968.

(3833)

MINISTERO DELLA DIFESA

Assunzione di quattrocentoventinove ex allievi operai delle scuole allievi operai civili della Difesa (Esercito o Marina) che hanno conseguito l'attestato di idoneità all'esercizio di un mestiere nel 1976 o nel 1977.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, che approva il regolamento sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67, che reca norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Vista la legge 19 maggio 1964, n. 345, sulle scuole allievi operai delle Forze armate e, in particolare, l'art. 8, secondo comma;

Visto l'ordinamento interno delle scuole allievi operai, approvato con decreto ministeriale 1° ottobre 1964;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, concernente la nuova classificazione professionale ed economica nonchè lo stato giuridico del personale operaio addetto agli stabilimenti ed arsenali del Ministero della difesa ed in particolare l'art. 6;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private, ed in particolare l'art. 15 della legge medesima;

Vista la tabella 2 allegata alla legge 6 giugno 1973, n. 313;

Vista la legge 13 aprile 1975, n. 157;

Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1977, registro n. 47 Difesa, foglio n. 381, con il quale è stato determinato il numero dei posti disponibili in ciascuna delle categorie dei ruoli delle maestranze della Difesa, da conferire agli allievi operai che hanno conseguito negli ultimi due anni l'attestato di idoneità previsto dall'art. 4 della legge 19 maggio 1964, n. 345;

Considerato che l'Amministrazione della difesa, in relazione alle qualifiche professionali quali sono quelle elencate nel presente decreto, deve provvedere a soddisfare improcrastinabili esigenze dei propri enti tecnici e stabilimenti;

Ritenuta pertanto la necessità di provvedere all'assunzione degli ex allievi operai che hanno conseguito l'attestato di idoneità di cui all'art. 4 della legge 19 maggio 1964, n. 345, negli anni 1976 e 1977;

Visto il decreto ministeriale 7 ottobre 1977, concernente la delega di firma ai Sottosegretari di Stato;

Determina:

Art. 1.

Gli allievi delle scuole allievi operai della Difesa istituite presso enti dell'Esercito o della Marina, i quali abbiano ultimato con profitto i corsi tenuti dalle predette scuole ed abbiano conseguito, nel 1976 o nel 1977, l'attestato di idoneità

all'esercizio di uno dei mestieri sottospecificati, possono chiedere, sempre che siano in possesso dei requisiti cui al successivo art. 2, di essere assunti senza concorso quali operai dello Stato in prova nell'Amministrazione della difesa, fino al limite massimo di quattrocentoventinove unità ripartite come segue fra le diverse qualifiche di mestiere dei ruoli delle lavorazioni e dei servizi generali, nella categoria degli operai qualificati:

Numero dei posti	QUALIFICA DI MESTIERE	Ripartizione dei posti fra gli enti di prima destinazione
	RUOLO DELLE LAVORAZIONI	
	Categoria qualificati	
3	*Acetilenista*	3 Maritecnofari La Spezia
8	*Addetto al trattamento dei metalli* « elettrochimico, conduttore di apparecchi per elettrolisi, galvanostegista e galvanoplastiere »	4 Spolemiles Torre Annunziata 4 Marinarsen Taranto
26	*Aggiustatore-congegnatore* « aggiustatore meccanico »	2 Spolemiles Torre Annunziata 8 Arsenamiles Piacenza 7 Labocamiles Baiano di Spoleto 4 Stabigemiles Pavia 1 Gev 3° Cameri (Novara) 2 Gev 2° Grosseto 2 RTA 5° Capodichino
10	*Aggiustatore-congegnatore* « preparatore di gabinetto tecnologico »	4 Mariperman La Spezia 2 Mag. Mat. difesa NBC S. Lucia (Civitavecchia) per esig. Centrechifis 4 Csem Roma
12	*Aggiustatore-congegnatore* « congegnatore meccanico »	1 Diregemiles Palermo 1 Marinarsen Augusta 10 Marinarsen La Spezia
3	*Aggiustatore-congegnatore* «montatore di fari»	3 Maritecnofari La Spezia
2	*Apparecchiatore telegrafonico telescriventista* « apparecchiatore telegrafonico »	2 Stabitrasmiles Roma
2	*Apparecchiatore telegrafonico telescriventista* « apparecchiatore telescriventista »	2 Stabitrasmiles Roma
2	*Armaiolo* « armaiolo in genere »	2 Cea Nettuno
2	*Armaiolo* « armaiolo per balipedio »	2 Cea Nettuno
26	*Artificiere esplosivista* « artificiere in genere »	2 Cea Nettuno 14 Marimuni Aulla 10 Marimuni Taranto
10	*Artificiere esplosivista* « esplosivista »	10 Artipolvemiles Fontana Liri
4	*Artificiere esplosivista* « preparatore di miscele per esplosivi »	4 NBC Stabimiles Roma
1	*Calderaio* « calderaio e calderaio fucinatore »	1 Marinarsen Augusta
8	*Calderaio* « tubista per caldaie »	1 Depogemiles Roma 1 Macra Roma 1 Scuolatrasmiles Roma 1 Mag. Mat. difesa NBC S. Lucia (Civitavecchia) per esig. Centrechifis 4 Marinarsen La Spezia

Numero dei posti	QUALIFICA DI MESTIERE	Ripartizione dei posti fra gli enti di prima destinazione
3	*Carpentiere in legno* « carpentiere in legno in genere »	1 Marinarsen Augusta 2 Labopontimiles Piacenza
6	*Collaudatore di automotoveicoli e mezzi blindo-corazzati e loro complessi* « collaudatore di automotoveicoli e mezzi blindo-corazzati in genere »	6 Csem Roma
1	*Coloritore* « verniciatore a spruzzo »	1 Orme Palermo
10	*Conduttore di gru e carri ponte*	10 Marinarsen Taranto
17	*Conduttore patentato di caldaie* « con certificato di 2° grado *A* o 2° grado *B* o 3° grado generale »	1 RSV Pratica di Mare 1 Aerobase Pratica di Mare 4 Labocamiles Baiano di Spoleto 4 Marinarsen Taranto 2 Mag. Mat. difesa NBC S. Lucia (Civitavecchia) per esig. Centrechifis 2 Stormo 4° Grosseto 2 Aerobase Viterbo 1 Aerospecialisti Caserta
3	*Elettricista* « accumulatorista »	3 Artipolvemiles Fontana Liri
2	*Elettricista* « bobinatore »	2 Artipolvemiles Fontana Liri
15	*Elettricista* « circuitista installatore e riparatore »	1 Mag. Mat. difesa NBC S. Lucia (Civitavecchia) per esig. Centrechifis 2 Artipolvemiles Fontana Liri 4 Marinarsen Augusta 3 Stabigemiles Pavia 3 Marinarsen La Maddalena 2 Labopontimiles Piacenza
1	*Elettricista* « elettrauto »	1 Stabigemiles Pavia
3	*Elettricista* « elettricista per centrali elettriche »	3 Marinarsen Augusta
17	*Elettromeccanico* « elettromeccanico in genere »	3 Marinarsen La Maddalena 10 Marinarsen La Spezia 4 Laboprecimiles Roma
1	*Elettronico* « elettroacustico per ultrasuoni »	1 Maridrografico Genova
20	*Elettronico* « elettronico per impianti ed apparecchiature compresi i sistemi d'arma »	1 Maridrografico Genova 11 Marinarsen La Spezia 2 Stabitrasmiles Roma 2 Cea Nettuno 4 Laboprecimiles Roma
6	*Elettronico* « preparatore di gabinetto elettronico »	6 Mariperman La Spezia
1	*Fabbro fucinatore e carpentiere* « fabbro fucinatore e forgiatore	1 Marinarsen Augusta
3	*Falegname* « falegname in genere »	2 Stabigemiles Pavia 1 Oare Bologna
4	*Falegname* « falegname macchinista »	1 Stabigemiles Pavia 3 Laboprecimiles Roma
1	*Falegname* « modellista »	1 Laboprecimiles Roma

Numero dei posti	QUALIFICA DI MESTIERE	Ripartizione dei posti fra gli enti di prima destinazione
5	*Falegname* « modellista fonditore »	5 Marinarsen Taranto
1	*Falegname* « vetraio »	1 Stabigemiles Pavia
5	*Fonditore* « staffatore »	5 Marinarsen Taranto
5	*Fonditore* « formatore animista »	5 Marinarsen Taranto
2	*Formatore di plastici*	2 Geomiles Firenze
1	*Fotografo* « operatore stampatore a gelatina »	1 Mag. Mat. difesa NBC S. Lucia (Civitavecchia) per esig. Centrechifis
3	*Fotografo* « ritoccatore e riproduttore fotogrammista, fotochimico, fotogrammetrista »	3 Geomiles Firenze
5	*Idraulico-tubista*	2 Laboprecimiles Roma 1 Stabitrasmiles Roma 2 Marinarsen Augusta
1	*Lamierista* « battilamiera » . .	1 Orme Palermo
3	*Lamierista* « carrozziere » . . .	1 Orme Palermo 2 Oare Bologna
2	*Legatore* « rilegatore in pelle, doratore »	2 Geomiles Firenze
2	*Litografo* « macchinista » . . .	2 Geomiles Firenze
2	*Litografo* « trasportatore » . . .	2 Geomiles Firenze
3	*Litografo* « trasportatore fotolitografo »	3 Geomiles Firenze
2	*Lucidista di disegni* « lucidista di disegni in genere »	2 Maridrografico Genova
3	*Meccanico per automotoveicoli e per mezzi corazzati* « cambista differenziatore »	1 Ocra 3ª Bari-Mungivacca 1 Ocra 2ª Forlì 1 Campalgenio 8° Ciampino
8	*Meccanico per automotoveicoli e per mezzi corazzati* « meccanico per automotoveicoli e per mezzi corazzati »	4 Oare Bologna 2 Orme Treviso 2 Orme Palermo
7	*Meccanico per macchine speciali* « orologiaio e cronometrista »	6 Marinarsen Taranto 1 Maridrografico Genova
3	*Motorista* «motorista in genere»	1 Diregemiles Palermo 1 Orme Treviso 1 Orme Palermo
3	*Motorista* «montatore di motore»	1 Ocra 3ª Bari-Mungivacca 1 RTA 2° Guidonia 1 Campalgenio 8° Ciampino
2	*Muratore* «muratore in genere»	2 Mag. Mat. difesa NBC S. Lucia (Civitavecchia) per esig. Centrechifis
9	*Operaio chimico* « preparatore di laboratorio chimico »	5 Mariperman La Spezia 4 Csem Roma
8	*Operaio chimico* « preparatore di laboratorio farmaceutico »	8 Isfarmamiles Firenze
1	*Operatore di macchine elettroniche* « operatore per macchine compositrici elettroniche »	1 Maridrografico Genova
1	*Operatore di macchine elettroniche* « operatore di macchine meccanografiche »	1 Marinarsen Taranto
17	*Operatore di macchine per la lavorazione dei metalli* « conduttore di macchine utensili automatiche e semiautomatiche »	3 Labocamiles Baiano di Spoleto 8 Spolemiles Torre Annunziata 6 Marinarsen La Spezia
7	*Operatore di macchine per la lavorazione dei metalli* « fresatore »	2 Stabigemiles Pavia 5 Marinarsen Taranto
1	*Operatore di macchine per la lavorazione dei metalli* « rettificatore »	1 Spolemiles Torre Annunziata
12	*Operatore di macchine per la lavorazione dei metalli* « tornitore in metalli »	2 Marinarsen La Maddalena 1 RSV Pratica di Mare 1 RTA 2° Guidonia 1 Gev 2° Grosseto 2 Gev 3° Cameri 2 RSM 8° Novara 1 Spolemiles Torre Annunziata 2 Mag. Mat. difesa NBC S. Lucia (Civitavecchia) per esig. Centrechifis
1	*Ottico montatore* « montatore di ottiche »	1 Laboprecimiles Roma
1	*Ottico montatore* « ottico per congegni di puntamento e tiro »	1 Laboprecimiles Roma
2	*Ottico montatore* « preparatore di laboratorio fisico »	2 Mag. Mat. difesa NBC S. Lucia (Civitavecchia) per esig. Centrechifis
7	*Ottico montatore* « montatore di ottiche »	7 Marinarsen Taranto
5	*Preparatore di laboratorio* « batteriologico »	2 Spemispeciamiles Anzio 3 Spemiles Milano
11	*Saldatore* « in gas neutro » . . .	1 RTA 5° Capodichino (Napoli) 1 RTA 2° Guidonia 1 Sudepaereo 64° Porto Santo Stefano 1 Campalgenio 8° Ciampino 1 Gee 6° Centocelle-Roma 1 C.C.S. Acquasanta-Roma 5 Marinarsen La Spezia
8	*Saldatore* « elettrico ed autogeno »	1 Depotrasmiles Roma 2 Depogemiles Roma 1 Centetra Roma-Cecchignola 1 Oare Bologna 1 Centege Roma 2 Marinarsen La Maddalena
7	*Stagnino* « lattoniere »	2 Gev 3° Cameri 1 Gev 2° Grosseto 2 RSV Pratica di Mare 2 RTA 2° Guidonia
1	*Strumentista per apparecchiature geotopografiche, meteorologiche e di navigazione* « strumentista geotopografico e di navigazione aerea e marittima »	1 Maridrografico Genova
3	*Tipografo* « impressore »	3 Stabitrasmiles Roma
2	*Vulcanizzatore e gommista* . . .	2 Labopontimiles Piacenza

Numero dei posti	QUALIFICA DI MESTIERE	Ripartizione dei posti fra gli enti di prima destinazione
	RUOLO DEI SERVIZI GENERALI	
	Categoria qualificati	
2	*Addetto ai lavori agricoli e giardiniere* « addetto ai lavori di semina, raccolta e di campagna in genere »	2 Postoquadrumiles Grosseto
1	*Addetto ai lavori agricoli e giardiniere* « giardiniere e ortolano »	1 Mag. Mat. difesa NBC S. Lucia (Civitavecchia) per esig. Centrechifis
2	*Addetto ai servizi di deposito e magazzino* « addetto alla ricezione, conservazione e distribuzione dei materiali »	2 Mag. Mat. difesa NBC S. Lucia (Civitavecchia) per esig. Centrechifis
1	*Buttero* « buttero in genere » .	1 Postoquadrumiles Grosseto
1	*Buttero* «addetto all'allevamento»	1 Postoquadrumiles Grosseto
14	*Cuoco*	2 Com. aer. Viterbo 1 Com. aer. Pratica di Mare 1 Com. aer. Roma-Centocelle 1 Q. G. II R. A. Roma 1 Com. aer. Frosinone 1 Com. aer. Ciampino 1 CTA-da Borgo Piave (Latina) 2 Mag. Mat. difesa NBC S. Lucia (Civitavecchia) per esig. Centrechifis 1 Stormo 53° Cameri (Novara) 2 Aerobrigata 46ª Pisa 1 Distacc. aeroportuale Genova-Sestri
3	*Padrone di motoscafi e pirobarche ed altri marittimi abilitati alla condotta di natanti* « padrone di motoscafi e pirobarche in genere »	3 Marinarsen La Spezia

Art. 2.

Per l'assunzione in ruolo è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, ai termini dell'art. 4 della legge 13 maggio 1975, n. 157:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore agli anni 18;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica al lavoro e al servizio.

Gli aspiranti alla nomina dovranno dimostrare di aver conseguito la licenza elementare.

Per l'ammissione all'esercizio di mansioni per le quali leggi speciali richiedono particolari requisiti di carattere professionale, gli aspiranti alla nomina dovranno dimostrare di essere in possesso dei prescritti titoli.

Non potranno conseguire la nomina ad operaio coloro che abbiano riportato una delle condanne indicate nell'art. 85 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, a meno che non abbiano ottenuto la riabilitazione, nonchè coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano destituiti, espulsi o dispensati dal lavoro, da una pubblica amministrazione, ovvero decaduti dal lavoro in base al disposto della lettera *D* dell'art. 56, legge 5 marzo 1961, n. 90.

I suddetti requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione della domanda di assunzione.

Non potranno concorrere all'assunzione in base al presente decreto ministeriale gli ex allievi operai che abbiano conseguito l'attestato di idoneità in anni diversi da quelli indicati nell'art. 1.

Art. 3.

Le domande di assunzione, redatte in carta da bollo e nella forma indicata dallo schema annesso alla presente determinazione, dovranno essere prodotte al Ministero della difesa - Direzione generale per gli operai - 1ª Divisione - 3ª Sezione - Viale dell'Università n. 4 - Roma, entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suddetto. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Alla domanda dovranno essere allegati i documenti di cui al successivo art. 4.

Nella domanda stessa l'aspirante dovrà dichiarare:

1) cognome e nome;

2) la data e il luogo di nascita;

3) la qualifica di mestiere (esclusivamente tra quelle indicate al precedente art. 1) con la quale desidera essere assunto, in relazione all'attestato di idoneità posseduto (ciascun aspirante può chiedere di essere assunto esclusivamente per la qualifica di mestiere per la quale ha conseguito l'attestato di idoneità);

4) di essere cittadino italiano;

5) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso (o, in caso contrario, le condanne penali riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti, e se abbia ottenuto la riabilitazione da precedenti condanne);

7) di essere in possesso della licenza elementare;

8) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari (tale dichiarazione è prescritta solo per gli aspiranti di sesso maschile);

9) se ha avuto o no precedenti rapporti di impiego o di lavoro con la pubblica amministrazione e, in caso affermativo, le cause di risoluzione del rapporto stesso;

10) il possesso di eventuali titoli di preferenza.

Nella domanda stessa l'aspirante dovrà, altresì, indicare il suo preciso recapito e il comune di attuale residenza.

Il Ministero della difesa non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni date o mancate informazioni di variazioni dell'indirizzo indicato nella domanda; nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso.

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Le domande che perverranno, comunque, incomplete delle notizie e dichiarazioni sopra enunciate, non saranno prese in considerazione.

Art. 4.

Unitamente alla domanda gli aspiranti all'assunzione dovranno far pervenire i seguenti documenti:

A) Certificato in carta semplice, rilasciato da una scuola allievi operai dell'Esercito o della Marina, attestante la conseguita idoneità, negli anni 1976 o 1977, all'esercizio di uno dei mestieri di cui all'art. 1, con l'indicazione del punteggio complessivo, espresso in decimi, riportato agli esami finali del corso.

B) Estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, in bollo.

C) Certificato di cittadinanza, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, in bollo.

D) Certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato in bollo, dal sindaco del comune di residenza.

E) Certificato del casellario giudiziale, rilasciato in bollo, dalla procura della Repubblica competente. Il suddetto documento non potrà essere sostituito con il certificato penale.

F) Certificato, in bollo, attestante il conseguimento della licenza elementare, ovvero copia autenticata, anch'essa in bollo, del certificato stesso.

G) Documento militare, in bollo (la presentazione è richiesta per i soli candidati di sesso maschile):

1) per gli aspiranti all'assunzione che abbiano prestato servizio militare: copia o estratto del foglio matricolare. Anche i candidati che sono stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre il predetto documento;

2) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, rilasciato dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non potranno essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri): certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati, infine, che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alle liste di leva marittima.

I seguenti documenti debbono essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto ministeriale nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica:

certificato di cittadinanza italiana;
certificato di godimento dei diritti politici;
certificato generale del casellario giudiziale.

Il Ministero della difesa si riserva la facoltà di concedere agli aspiranti all'assunzione un ulteriore improrogabile termine di venti giorni per la regolarizzazione della documentazione di cui sopra.

Art. 5.

Prima della nomina gli aspiranti all'assunzione saranno sottoposti a visita medica da parte dell'amministrazione, al fine di accertare la loro idoneità fisica in relazione al mestiere che debbono esercitare.

Il giudizio di non idoneità del candidato, pronunciato dall'apposita commissione medica, preclude l'assunzione al lavoro.

Art. 6.

Le spese di viaggio e di soggiorno che gli aspiranti all'assunzione dovranno eventualmente sostenere per sottoporsi agli accertamenti sanitari di cui al precedente articolo, sono a carico degli aspiranti stessi.

Art. 7.

Gli aspiranti all'assunzione utilmente collocatisi nelle graduatorie relative alle singole qualificazioni professionali, ed in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati operai dello Stato, in prova, presso l'Amministrazione della difesa, nel ruolo e nella categoria precisati, per ciascuna qualifica di mestiere, nel precedente art. 1 giusta quanto disposto nell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, e dalla tabella 2 allegata alla legge 6 giugno 1973, n. 313.

Le graduatorie saranno compilate, per ciascuna qualifica di mestiere (art. 1), in base al punteggio riportato alla fine del corso, con l'osservanza, nel caso di parità di merito, delle norme vigenti relative ai titoli di preferenza nella nomina.

L'approvazione delle singole graduatorie e le conseguenti nomine ad operaio dello Stato, nei limiti dei posti disponibili per ciascuna qualifica di mestiere, potranno aver luogo anche con decreti ministeriali distinti per ciascuna delle qualifiche medesime. Di tali decreti sarà data pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli allievi operai nominati operai in prova hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro indicato.

Coloro che senza giustificato motivo, da valutarsi dall'amministrazione, non assumano servizio entro il termine fissato, decadranno dalla nomina.

Agli assunti in prova sarà rimborsato il prezzo del biglietto di seconda classe per il viaggio dal comune di residenza alla sede assegnata.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 dicembre 1977

p. *Il Ministro*: PETRUCCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *maggio* 1978
Registro n. 15 *Difesa, foglio n.* 39

ALLEGATO 1

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DELLA DOMANDA DA REDIGERSI SU CARTA DA BOLLO DA LIRE 1.500 DAGLI ASPIRANTI ALL'ASSUNZIONE AL LAVORO QUALE OPERAIO IN PROVA NELL'AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA E DA PRODURRE ENTRO IL TERMINE STABILITO DALL'ART. 3 DEL DECRETO MINISTERIALE, CON ALLEGATI I DOCUMENTI DI CUI ALL'ART. 4 DEL DECRETO MEDESIMO.

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli operai - 1ª Divisione - 3ª Sezione - Viale dell'Università n. 4 - ROMA

Il sottoscritto . . . . . . residente in . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . n. . presa visione del decreto ministeriale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 16 maggio 1978, chiede di essere assunto al lavoro quale operaio in prova nell'Amministrazione della difesa con la qualifica di mestiere di . . . .

A tal uopo dichiara, sotto la propria responsabilità che:

1) è nato a . . . . . (provincia di . . . .) il . . . . . .;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (in caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, il candidato dovrà indicarne i motivi);

4) è in possesso del titolo di studio di licenza elementare;

5) non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali pendenti (in caso contrario, il candidato dovrà indicare le condanne riportate, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti e, infine, se abbia ottenuto la riabilitazione da precedenti condanne);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

7) è in possesso dell'attestato di idoneità all'esercizio del mestiere di . . . . rilasciato dalla scuola allievi operai di . . . . nell'anno . . . . (l'attestato dovrà essere stato conseguito negli anni 1976 o 1977. Coloro che lo abbiano conseguito negli anni precedenti non potranno concorrere all'assunzione di cui trattasi);

8) è in possesso dei seguenti titoli di preferenza . . . . (in caso contrario: non è in possesso di alcun titolo di preferenza).

Il sottoscritto dichiara inoltre di non aver avuto precedenti rapporti di impiego o di lavoro con una pubblica amministrazione (in caso contrario, indicare le cause di risoluzione dei rapporti stessi, precisando di non essere stato destituito, espulso o dispensato o decaduto ai sensi dell'art. 56, lettera *D*, della legge 5 marzo 1961, n. 90).

Allega i sette documenti di cui all'art. 4 del bando.

Indirizzo al quale si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Data, ...

Firma . . . .

La firma deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per coloro che prestino servizio militare, è sufficiente il visto del comandante del corpo di appartenenza

(3835)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a centosettantuno posti, elevati a centonovantuno, di cassiere in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, ruolo dei cassieri degli uffici del registro.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario n. 7 al Bollettino ufficiale n. 2 del mese di febbraio 1978 del Ministero delle finanze, è stato pubblicato in data 3 marzo 1978 il decreto ministeriale 10 novembre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1978, registro n. 3 Finanze, foglio n. 288, che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei del concorso, per esami, a centosettantuno posti, elevati a centonovantuno, di cassiere in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, ruolo dei cassieri degli uffici del registro (decreti ministeriali 3 giugno 1975 e 22 aprile 1976) indetto con decreto ministeriale 3 giugno 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 24 giugno 1975.

(3836)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso speciale, per esami, su base regionale, a diciassette posti di segretario in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo del personale degli uffici del registro, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Abruzzo.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario n. 6 al Bollettino ufficiale n. 2 del mese di febbraio 1978 del Ministero delle finanze, è stato pubblicato in data 3 marzo 1978 il decreto ministeriale 2 febbraio 1978 che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei, con contestuale assegnazione dei vincitori alle rispettive sedi di servizio, del concorso speciale, per esami, su base regionale, a diciassette posti di segretario in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo del personale degli uffici del registro, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Abruzzo, indetto con decreto ministeriale 16 giugno 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 15 luglio 1976.

(3837)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso speciale, per esami, su base regionale, a sessanta posti di segretario in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Liguria.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario n. 4 al Bollettino ufficiale n. 2 del mese di febbraio 1978 del Ministero delle finanze, è stato pubblicato in data 3 marzo 1978 il decreto ministeriale 13 gennaio 1978 che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei, con contestuale assegnazione dei vincitori alle rispettive sedi di servizio, del concorso speciale, per esami, su base regionale, a sessanta posti di segretario in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Liguria, indetto con decreto ministeriale del 6 novembre 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 326 del 7 dicembre 1976.

(3838)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso speciale, per esami, su base regionale, a sette posti di segretario in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Basilicata.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario n. 9 al Bollettino ufficiale n. 12 del mese di dicembre 1977 del Ministero delle finanze, è stato pubblicato in data 30 gennaio 1978 il decreto ministeriale 5 dicembre 1977 che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei, con contestuale assegnazione dei vincitori alle rispettive sedi di servizio, del concorso speciale, per esami, su base regionale, a sette posti di segretario in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Basilicata, indetto con decreto ministeriale 6 novembre 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 326 del 7 dicembre 1976.

(3839)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a dieci posti di capo tecnico in prova, per le esigenze del servizio impianti elettrici presso il compartimento di Torino.

La prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a dieci posti di capo tecnico in prova, per le esigenze del servizio impianti elettrici presso il compartimento di Torino, indetto con decreto ministeriale 17 maggio 1977, n. 993, registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1977, registro n. 6 Trasporti, foglio n. 301, avrà luogo a Roma nel giorno 7 giugno 1978 alle ore 14,30 nelle sedi appresso indicate:

istituto « San Leone Magno », piazza di Santa Costanza, 1, Roma;

liceo ginnasio statale « Augusto », via Gela, 14, Roma;

istituto salesiano « Pio XI », piazza S. Maria Ausiliatrice, 54, Roma;

collegio ingegneri ferroviari italiani, via Giolitti, 34, stazione Termini, Roma;

istituto tecnico commerciale « Duca degli Abruzzi », via Palestro, 38, Roma.

(3884)

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a posti di segretario tecnico in prova, con assegnazione ad impianti del servizio lavori e costruzioni, per i compartimenti di Torino, Milano, Verona, Venezia, Trieste, Genova, Bologna e Cagliari.

La prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a posti di segretario tecnico in prova, con assegnazione ad impianti del servizio lavori e costruzioni, per i compartimenti di Torino, Milano, Verona, Venezia, Trieste, Genova, Bologna e Cagliari, indetto con decreto ministeriale 21 dicembre 1977, n. 2492, registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1978, registro n. 1 Trasporti, foglio n. 92, avrà luogo nel giorno 15 giugno 1978 alle ore 14,30 nelle località e sedi appresso indicate:

Sede di Torino:

istituto tecnico commerciale statale « L. Einaudi », via Braccini, 11, Torino;

istituto salesiano « E. Agnelli », corso Unione Sovietica, 312, Torino.

Sede di Milano:

liceo scientifico statale « L. Cremona », viale Marche, 73, Milano.

Sede di Verona:

secondo liceo scientifico statale di Verona « Galileo Galilei », via San Giacomo, 11, Borgo Roma, Verona.

Sede di Venezia:

liceo scientifico statale « Giordano Bruno », via Baglioni n. 22, Mestre-Venezia.

Sede di Trieste:

liceo scientifico statale « Guglielmo Oberdan », via Paolo Veronese, 1, Trieste.

Sede di Genova:

liceo ginnasio statale « Andrea Doria », via Armando Diaz, scalinata Milite Ignoto, 2 (ingresso al cancello) (stazione ferroviaria più vicina Genova-Brignole), Genova.

Sede di Bologna:

liceo ginnasio statale « L. Galvani », via Castiglione, 38, Bologna;

istituto tecnico commerciale « Pier Crescenzi », via Garibaldi, 6, Bologna.

Sede di Cagliari:

liceo ginnasio statale «G. M. Dettori», via Cugia, 2, Cagliari.

(3885)

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a posti di capo tecnico in prova, per le esigenze del servizio materiale e trazione, per i compartimenti di Torino, Venezia, Trieste, Genova e Cagliari.

La prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a posti di capo tecnico in prova, per le esigenze del servizio materiale e trazione, per i compartimenti di Torino, Venezia, Trieste, Genova e Cagliari, indetto con decreto ministeriale 21 dicembre 1977, n. 2497, registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1978, registro n. 1 Trasporti, foglio n. 88, avrà luogo nel giorno 18 giugno 1978 alle ore 7,30 nelle località e sedi appresso indicate:

Sede di Torino:

liceo classico statale « Massimo D'Azeglio », via Parini, 8, Torino;

scuola media statale « L. B. Alberti », via Tolmino, 40, Torino;

istituto tecnico commerciale statale « L. Einaudi », via Braccini, 11, Torino;

scuola media statale « Ugo Foscolo », via Piazzi, 57, Torino.

Sede di Venezia:

liceo scientifico statale « Giordano Bruno », via Baglioni n. 22, Mestre-Venezia;

liceo ginnasio statale « Franchetti », corso del Popolo, 82, Mestre-Venezia.

Sede di Trieste:

liceo scientifico statale « Guglielmo Oberdan », via Paolo Veronese, 1, Trieste.

Sede di Genova:

liceo ginnasio statale « Andrea Doria », via Armando Diaz, scalinata Milite Ignoto, 2 (ingresso al cancello) (stazione più vicina Genova-Brignole), Genova.

Sede di Cagliari:

istituto magistrale statale « E. D'Arborea », via Carboni Boi, 3, Cagliari.

(3886)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CATANIA

Concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Catania

Con decreto del veterinario provinciale 18 aprile 1978, numero 1018, è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per i seguenti posti di veterinario condotto vacanti al 1° gennaio 1978:

comune di Castiglione di Sicilia;

comune di Catania (due posti).

Il termine ultimo per la presentazione delle domande e dei documenti è fissato al 31 agosto 1978.

(3923)

OSPEDALE DI MINTURNO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della sezione di pediatria;

un posto di assistente del servizio di radiologia;

un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Minturno (Latina).

(1722/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della divisione di medicina generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Minturno (Latina).

(1723/S)

OSPEDALE DI CIRCOLO DI CANTU'

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente del servizio di radiodiagnostica e terapia fisica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Cantù (Como).

(1724/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore di farmacia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Cantù (Como).

(1725/S)

OSPEDALE CIVILE « G. VIETRI » DI LARINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di primario e un posto di assistente oculista;

un posto di aiuto della divisione di pediatria;

un posto di aiuto della sezione di otorinolaringoiatria aggregata alla divisione di chirurgia generale;

un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Larino (Campobasso).

(1720/S)

OSPEDALE CIVICO DI CODOGNO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente anestesista;

un posto di assistente del servizio autonomo di accettazione e pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Codogno (Milano).

(1737/S)

OSPEDALE MAGGIORE DI CREMA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di medicina generale;

un posto di assistente di chirurgia generale prima;

un posto di assistente di chirurgia generale seconda;

un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

un posto di assistente oculista;

due posti di assistente di ortopedia e traumatologia;

due posti di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonché le norme di cui alla legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Crema (Cremona).

(1739/S)

OSPEDALE « S. GIACOMO D'ALTOPASSO » DI LICATA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a tre posti di assistente anestesista.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente anestesista (di due il termine per la presentazione delle domande era già stato riaperto una volta).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Licata (Agrigento).

(1721/S)

OSPEDALE « S. ROCCO » DI LINGUAGLOSSA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di primario, un posto di aiuto e un posto di assistente di medicina;

un posto di primario, un posto di aiuto e un posto di assistente di chirurgia;

un posto di aiuto di pediatria;

un posto di aiuto e un posto di assistente di ortopedia e traumatologia;

un posto di aiuto e un posto di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto e un posto di assistente di laboratorio di analisi;

un posto di aiuto e due posti di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Linguaglossa (Catania).

(1738/S)

OSPEDALE DI CIRCOLO « C. CANTU' » DI ABBIATEGRASSO

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Abbiategrasso (Milano).

(1614/S)

REGIONI

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1978, n. 3.

Integrazione e rifinanziamento dell'art. 11 della legge regionale 17 marzo 1975, n. 13.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 25 *gennaio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 11, lettera *a*) della legge regionale 17 marzo 1975, n. 13, è autorizzato un ulteriore limite di impegno decennale di lire 100 milioni.

In relazione alla determinazione dei tassi di riferimento per il calcolo del contributo in conto interessi la giunta regionale è autorizzata ad armonizzare il contributo di cui al primo comma fino al massimo del 10 per cento.

Per la copertura degli oneri derivanti dalla prestazione della garanzia, fidejussoria di cui all'art. 11, lettera *a*), è autorizzato un ulteriore limite di impegno decennale di lire 10 milioni. La spesa è dichiarata obbligatoria.

Le somme occorrenti per il pagamento dei contributi previsti nel primo e secondo comma del presente articolo sono stanziate per l'anno 1977 a carico dei seguenti capitoli:

n. 2612204, che si istituisce nel titolo II « Spesa per investimenti » rubrica VI « Attività produttive extra-agricole » dello stato di previsione per l'esercizio 1977 con la denominazione « Contributi decennali nella misura del 10 per cento nel pagamento degli interessi a favore di cooperative e consorzi di imprese artigiane per le operazioni di credito effettuate per lo acquisto e la costruzione di depositi, magazzini, uffici e locali per mostre collettive e relative attrezzature », con la dotazione di competenza e di cassa di lire 100 milioni;

n. 1101906 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1977 i cui stanziamenti di competenza e di cassa sono aumentati di lire 10 milioni; per gli anni successivi, a carico dei capitoli corrispondenti.

Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo si provvede per l'anno 1977 mediante riduzione di lire 110 milioni degli stanziamenti di competenza e di cassa del cap. 2700106 « Fondo occorrente per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese per investimenti », partita n. 9-*bis* dello elenco n. 14 del bilancio 1977.

La copertura della spesa relativa agli anni dal 1978 al 1981 risulta assicurata nel bilancio pluriennale per il quinquennio 1977-81 approvato con legge regionale 5 settembre 1977, n. 40, ove è ascritta al programma 6.1.2.2.; per gli anni successivi al 1981, si provvede mediante impegno delle entrate proprie della Regione comprese nei titoli I e III indicati nel primo comma dell'art. 8 della legge 19 maggio 1976, n. 335.

Art. 2.

Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 11, lettera *b*), della legge regionale 17 marzo 1975, n. 13, è autorizzata per il quinquennio 1977-81, la spesa di lire 320 milioni di cui lire 80 milioni per l'anno 1977; le quote relative agli anni dal 1978 al 1981 saranno determinate con legge di approvazione dei rispettivi bilanci.

I fondi occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma precedente sono stanziati per l'anno 1977 a carico del cap. 2612301 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1977 i cui stanziamenti di competenza e di cassa sono stabiliti rispettivamente in lire 80 milioni ed in lire 240 milioni e per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.

Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo si provvede, per l'anno 1977, mediante riduzione di lire 80 milioni degli stanziamenti di competenza e di cassa del cap. 2700106 « Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese per investimenti », partita n. 11, elenco n. 14.

La copertura della spesa, relativa al quadriennio 1978-81, pari a lire 240 milioni risulta assicurata nel bilancio pluriennale per il quinquennio 1977-81, approvato con legge regionale del 5 settembre 1977, n. 40, ove è ascritta al programma 6.1.2.3.

Art. 3.

E' autorizzata l'assunzione di impegni di spesa a carico dei capitoli 2612204 e 1101906, istituiti, per effetto del precedente art. 1, quarto comma, nonchè dello stanziamento di lire 80 milioni del cap. 2612301 stabilito dal precedente art. 2, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Marche.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 18 gennaio 1978

CIAFFI

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1978, n. 4.

Inquadramento del personale trasferito alla regione Marche dal soppresso ente Gioventù italiana, in base alla legge 18 novembre 1975, n. 764.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 25 *gennaio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il personale appartenente al soppresso ente Gioventù italiana, trasferito alla regione Marche ai sensi dell'art. 3 della legge 18 novembre 1975, n. 764, in servizio continuativo alla data del 31 dicembre 1974, che sia stato assunto regolarmente e a tempo pieno, viene inquadrato in una delle qualifiche previste dall'art. 2 della legge regionale 27 maggio 1974, n. 12, con decorrenza ad ogni effetto dal 17 gennaio 1976.

L'inquadramento nelle qualifiche e nel ruolo unico del personale regionale avviene secondo le norme e le modalità previste dalla legge regionale 27 maggio 1974, n. 12, sulla base della tabella di corrispondenza allegata alla presente legge.

Al personale comunque inquadrato ai sensi della presente legge non si applicano i benefici di cui al primo comma dell'articolo 32 della legge regionale 27 maggio 1974, n. 12.

Art. 2.

Al personale di cui al precedente art. 1, in sede di inquadramento, la Regione riconosce agli effetti del trattamento economico, il servizio comunque prestato presso l'ente di provenienza, con le seguenti modalità:

100 per cento per il servizio reso nella carriera di appartenenza al momento del trasferimento;

75 per cento per il servizio effettuato in carriere immediatamente inferiori;

50 per cento per il servizio reso nelle altre carriere.

Art. 3.

Il personale avventizio dell'ex Gioventù italiana, ivi compreso il personale alle dipendenze delle istituzioni permanenti dell'ente, nel numero massimo di ventidue unità assunto regolarmente e a tempo pieno in servizio continuativo alla data del 16 gennaio 1976, che non rientri fra quello contemplato dal precedente art. 1 della presente legge, purchè in possesso di tutti i requisiti richiesti per l'ammissione agli impieghi regionali, a eccezione del limite massimo di età, è inquadrabile nel ruolo unico regionale subordinatamente al superamento di apposite prove di concorso, da indire con riguardo alle qualifiche professionali attribuite presso l'ente e sue istituzioni permanenti previste nella tabella *A* allegata alla presente legge.

Per quanto concerne le procedure e le modalità dei concorsi, si applicano le disposizioni contemplate dagli articoli 5, 6 e 7 della legge regionale 27 maggio 1974, n. 12.

L'inquadramento di tale personale nelle qualifiche e nel ruolo unico regionale avviene ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della presente legge con decorrenza giuridica ed economica dalla data di assunzione in ruolo.

Al personale inquadrato ai sensi delle disposizioni che precedono è riconosciuta una anzianità convenzionale nella fascia funzionale di inquadramento, pari al 50 per cento del periodo di servizio prestato presso l'ente Gioventù italiana o sue istituzioni permanenti.

Il personale contemplato dal primo comma del presente articolo che non superi le prove di concorso cessa dal servizio con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si verifica l'evento, mentre il personale che non sia comunque riconducibile alle fattispecie previste dalla presente legge cessa dal servizio con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua entra in vigore.

Art. 4.

Le norme contemplate nella legge regionale 27 maggio 1974, n. 12, e successive modificazioni e integrazioni, sono estese al personale inquadrato ai sensi degli articoli 1 e 3 della presente legge, se e in quanto compatibili con questa.

Art. 5.

Le norme contemplate nell'art. 34 della legge regionale 27 maggio 1974, n. 12, si estendono alle operazioni di inquadramento previste dalla presente legge. Il personale che non trovi, secondo l'ordine della rispettiva graduatoria, collocazione nell'ambito del numero totale dei posti indicati nella tabella *A* allegata alla citata legge regionale, è inserito in un apposito ruolo soprannumerario a esaurimento.

Tale personale viene collocato nel ruolo ordinario al verificarsi in esso di vacanze per qualsiasi causa.

Art. 6.

L'onere derivante dall'esecuzione della presente legge, ammontante, per l'anno 1977, a complessive lire 720 milioni è fronteggiato con lo stanziamento del cap. 1100301 dello stato di previsione della spesa per l'anno medesimo.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 20 gennaio 1978

CIAFFI

ALLEGATO *A*

EQUIPARAZIONE DELLE POSIZIONI ACQUISITE DAL PERSONALE DELL'EX GIOVENTU' ITALIANA ALLE QUALIFICHE REGIONALI.

Qualifiche regionali	Posizioni di provenienza
Dirigente	Direttore provinciale o interprovinciale che abbia maturato, alla data di entrata in vigore della presente legge, una anzianità di anni 11 e mesi sei di servizio complessivo nella carriera direttiva.
Funzionario direttivo .	Direttore provinciale della carriera direttiva, non avente i requisiti di cui sopra.
Istruttore	Ragioniere principale, ragioniere, ragioniere aggiunto, vice ragioniere, direttore provinciale non appartenente alla carriera direttiva, direttore di centri di assistenza di prima, seconda e terza classe, vice direttore, segretario, economo, addetto di segreteria, addetto di amministrazione, capo gruppo assistenti, assistenti e tutte le altre posizioni appartenenti alla carriera di concetto.
Collaboratore	Primo archivista, archivista, applicato, alunno d'ordine, infermiere generico cuoco, dattilografo, stenodattilografo e tutte le altre posizioni appartenenti alla carriera esecutiva.
Operatore specializzato	Autista, operaio qualificato, guardarobiera, dispensiera, addetto agli impianti.
Operatore qualificato .	Commesso, bidello, custode, lavandaia, operaio, addetto ai servizi vari.
Ausiliario	Addetto alle pulizie, apprendista operaio, apprendista.

(3191)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100781330)